



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 3109 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA RE.TE. S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA DELL'ARTIGIANATO N.21 MUSILE DI PIAVE (VE)**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- v. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- vi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ix. la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- x. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xi. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- xii. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- xiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

- xiv. la nota n. 152518 del 16/12/21010 e la successiva nota n. 63849 del 27/05/2011 con le quali l'ARPAV Servizio Rifiuti e Compostaggio esprime un parere in merito alla classificazione rifiuti costituiti da toner e gruppi cartucce esauriti;
- xv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**Visto che:**

- i. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;
- ii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

**Visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**Premesso:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che** con autorizzazione provinciale prot. n. 25247 del 10.04.2009 è stato approvato il progetto dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta RE.TE. Srl sito in via dell'Artigianato n.21 – Musile di Piave (VE) e meglio identificato al Fg. 8 mapp.le 462 del catasto di Musile di Piave;

**Visto che** con prot. 8608 del 17.02.2010 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto della ditta RE.TE. Srl sito in via dell'Artigianato n.21 – Musile di Piave (VE) per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste ai punti R5- R12- R13- degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269, comma 2 e comma 8;

**Vista** la nota prot. 1941 del 13.01.2011 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie della Hill Insurance Company LTD per l'importo di € 10.490,65 con scadenza 17.02.2020;

**Vista** la nota acquisita con prot. 23286 del 18.03.2015 con la quale il SUAP ha trasmesso l'istanza della ditta di modifica sostanziale dell'autorizzazione prot. n. 8608/2010 del 17.02.2010 consistente in:

1. inserimento nell'elenco rifiuti ammessi in impianto di nuovi codici CER e nella possibilità di effettuare su di essi le operazioni R13 ed R12 accorpamento (all. C al titolo I parte quarta D.Lgs. 152/06);
2. inserimento dell'attività di accorpamento R12 per tutti i rifiuti ammessi in impianto, consistente nello stoccaggio nel medesimo contenitore di rifiuti aventi medesimo codice CER ma provenienti da differenti produttori, operazione che non comporta variazione del CER di partenza;
3. incremento della capacità di stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso all'impianto da 24,6 t (16,1t di pericolosi e 8,5 t di non pericolosi) a 30,6 t (19,1t di pericolosi e 11,5 t di non pericolosi);
4. revisione del lay out funzionale dell'impianto (per la gestione dei nuovi stoccaggi e delle nuove tipologie di rifiuto);

**Vista** la determina prot. 32815 del 17.04.2015 della Provincia di Venezia con la quale viene accertata la non significatività dell'intervento di cui all'istanza prot. 23286 del 18.03.2015;

**Vista** la nota prot. n. 34092 del 22.04.2015 con la quale è stata comunicata l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi art. 208 e della L. 241/90 art. 14 e segg. per l'esame congiunto dell'istanza e convocata contestualmente la prima riunione tecnica;

**Vista** la nota prot. n. 42082 del 18.05.2015 con cui è stato trasmesso il verbale prot. n. 42029 del 18.05.2015 relativo all'incontro tenutosi in data 06.05.2015;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota acquisita al prot. n. 58033 del 08.07.2015;

**Vista** la nota trasmessa dalla ditta per il tramite del SUAP del Comune di Musile di Piave ed acquisita con prot. n. 78944 del 24.09.2015, con la quale la ditta chiede sospensione dell'iter in oggetto "in quanto la Ditta stessa sta valutando ulteriori modifiche a quanto già presentato";

**Vista** la nota prot. 79155 del 25.09.2015 con la quale la Provincia comunicava l'interruzione dei termini del procedimento avviato con istanza prot. n. 23286 del 18.03.2015, e comunicati alla ditta e agli enti in indirizzo con nota prot. n. 34092 del 22.04.2015, che ridecorreranno a partire dalla data di trasmissione della nuova istanza da parte della ditta;

**Visto che** con nota del 1.10.2015, acquisita agli atti con prot. n. 80824, è stata trasmessa fideiussione della CARIGE Assicurazioni (ora AMISSIMA Assicurazioni), quale adeguamento delle garanzie finanziarie alla DGRV n. 2721/2014.

**Vista** la nota prot. 55435 del 20.06.2016, è stata chiesta la regolarizzazione della fideiussione citata, che presentava numerosi refusi.

**Vista** la nota prot. 27309 del 31.03.2016 con la quale il Suap ha trasmesso la documentazione predisposta dalla ditta per il riavvio del procedimento, che non era in precedenza pervenuta alla Città metropolitana di Venezia, a causa di un fallito invio da parte del SUAP in data 18.11.2015;

**Vista la nota** prot. n. 33616 del 18.04.2016 con la quale la Città metropolitana di Venezia ha riavviato i termini del procedimento, indetto la conferenza dei servizi e convocato un incontro in data 04.05.2016;

**Vista** la nota prot. n. 41903 - 13/05/2016 con la quale la Città metropolitana di Venezia ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi prot. 43748 del 13/5/2016, nella quale si prende atto che le modifiche richieste sono essenzialmente quelle già richieste con l'istanza del 18/3/2015 e valutate nella riunione del 6/5/2015, salvo che per una diversa dislocazione delle aree;

**Visto che** nella citata riunione della conferenza dei servizi il rappresentante del Comune conferma il parere favorevole, già reso nell'ambito della riunione del 6/5/2015, con riferimento agli aspetti urbanistici e di impatto acustico ed il rappresentante dei VVF dichiara che devono essere rispettati il D.Lgs. 81/2008, il D.M. 10/3/1998 e il D.M. 3/8/2015 con riferimento ai percorsi di esodo, ai presidi antincendio, alla valutazione del rischio incendio ed al piano di emergenza. Il documento di valutazione dei rischi deve contenere anche il rischio incendio. Tutti gli adempimenti previsti devono essere messi in atto;

**Vista la** nota prot. n. 45534 del 25.05.2016 con la quale la Ditta ha trasmesso le convenzioni stipulate con il gestore del servizio pubblico;

**Vista la** determina prot. n. 60875 del 7.07.2016 con la quale viene autorizzato l'esercizio dell'impianto in oggetto provvedendo nel contempo a revocare il precedente provvedimento prot. 54789 del 17.06.2016;

**Vista la** nota prot. 63678 del 18.07.2016 con la quale RE.TE. Srl chiede alcuni chiarimenti e deroghe in merito al provvedimento prot. n. 60875 del 7.07.2016;

**Vista la** comunicazione di avvio del procedimento prot. 67428 del 1.08.2016, con la quale si comunica di aver richiesto ad ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e Servizio Osservatorio Rifiuti di Treviso un parere in merito alle modifiche richieste dalla ditta;

**Vista la** nota prot. 67874 del 2.08.2016 con la quale RE.TE. Srl a seguito della comunicazione di avvio del procedimento prot. 67428/2016, chiede la sospensione dei termini di cui ai punti 4),6),8) relativi all'aggiornamento delle garanzie finanziarie e all'adeguamento del PGO, fino alla conclusione del procedimento avviato;

**Vista la** nota prot. 69250 del 8.08.2016 con la quale RE.TE. Srl a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ha provveduto ad integrare la documentazione con gli estremi delle marche da bollo n. 01160066065789 e n.01160066065790;

**Vista la** nota prot. 74756 del 31.08.2016 con la quale ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il parere redatto con il Servizio Osservatorio Rifiuti di Treviso dove si riscontra quanto richiesto da RE.TE. Srl con prot. 63728 /2016;

**Considerato che** l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, di far proprie le considerazioni riportate nella nota prot. 74756 del 31.08.2016 trasmessa da ARPAV e di provvedere alle modifiche richieste mediante revoca e sostituzione della determina n. 60875 del 7.07.2016 e contestuale modifica dei termini di presentazione relativi all'aggiornamento delle garanzie finanziarie e all'adeguamento del PGO;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 16/10/2016, risulta rispettato,

## **DETERMINA**

- 1) La ditta RE.TE. Srl (P.I. 03543210276) sito in via dell'Artigianato n.21 – Musile di Piave (VE) è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti in via dell'Artigianato n.21 – Musile di Piave (VE) identificato al Fg. 8 mapp.le 462 del Catasto di Musile di Piave, per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**R5:** recupero cartucce per stampa esaurite (codici CER 080318 e 160216) con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di cartucce rigenerate;

**R12<sup>SC</sup>:** Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

**R12<sup>A</sup>** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni;

**R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

**D15:** deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività di recupero della ditta

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 2) Il presente provvedimento ha validità fino al **01/02/2020** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie richieste al successivo punto 4.
- 4) **Entro 30 giorni** dalla trasmissione del presente atto, dovrà essere presentata fideiussione conformemente a quanto richiesto con la nota prot. 55435 del 20.06.2016 ed in recepimento del presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 5) **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 6) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 7) La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
- 8) **Entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento**, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 1), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione. Il PGO dovrà riportare le procedure di

caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e i contenuti della scheda descrittiva, in accordo con il presente provvedimento.

### RIFIUTI

- 9) Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella **tabella** sotto riportata.

CODICE CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE AUTORIZZATA
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13 – R12 <sup>sc</sup> - R12 A – <b>R5</b>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R13 - R12 A
20 01 01	Carta e cartone	R13 - R12 A
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12 A
16 02 11* (RAEE)	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13- R12 A
16 02 13* (RAEE)	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13 - R12 A
16 02 14 (RAEE)	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 - R12 <sup>sc</sup> - R12 A
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 - R12 <sup>sc</sup> - R12 A - <b>R5</b>
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13- R12 A
20 01 23*(RAEE)	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13- R12 A
20 01 35* (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13- R12 A
20 01 36 (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13 - R12 <sup>sc</sup> - R12 A
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	R13- R12 A
150102	Imballaggi in plastica	R13 - R12 A
160601*	Batterie al piombo	R13 - R12 A
160505	Gas in contenitori a pressione diversi da 160504 - estintori a polvere	R13 - R12 A
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 - R12 A
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da 150202 – filtri ad aria	R13 - R12 A

- 10) Il quantitativo massimo trattabile presso l'impianto è pari a **1.352 t/a** e comunque non superiore a **5,12 t/g** , la quantità annua di rifiuti sottoposti a sola R13 non può essere superiore a **1.500 t/a**, inoltre:

- La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti in ingresso è di **30 tonnellate di rifiuti di cui 19,5t di pericolosi e 10,5 t di non pericolosi**, ricevuti da terzi e/o prodotti e dovrà essere effettuata nelle aree individuate nella tavola allegata al presente provvedimento che ne è parte integrante.

- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti provenienti dalle attività di trattamento presso l'impianto è di **8,1 t**. Lo stoccaggio dovrà essere effettuato nelle aree individuate nella tavola allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.

- 11) Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49.
- 12) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al punto 10, sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 10. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
- 13) In deroga al precedente punto, i rifiuti costituiti da cartucce classificati 080318 e 160216 e 16.06.05 batterie non pericolose potranno essere classificati, sulla scorta della loro destinazione, con i seguenti codici CER:
  - 080318 per i residui di toner prodotti nel corso della selezione delle cartucce;
  - 160216 per i gruppi cartucce da avviare al successivo recupero (R5);
  - 160216 per i rifiuti derivanti dalla selezione dei PC costituiti da: schede elettroniche, alimentatori, cpu, ram, hard disk, lettori dvd;
  - 16.06.05 batterie non pericolose ottenute dal disassemblaggio dei RAEE;
  - 191212 per le cartucce da avviare al recupero di materia o energia o a smaltimento, riportando in annotazione nel registro di carico e scarico e nella descrizione del formulario di trasporto "gruppi cartucce esauriti"

#### **Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate**

- 14) L'operazione di recupero R12<sup>SC</sup>, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER di cui alle tabelle allegate al presente provvedimento.
- 15) L'operazione di recupero R12<sup>A</sup>, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
- 16) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- 17) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

#### **Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita**

- 18) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche e le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 19) La caratterizzazione di base può consistere nella scheda tecnica del bene prima che diventi rifiuto, oppure, ove la scheda tecnica non sia disponibile, nella scheda informativa redatta dal produttore del rifiuto con

descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto, analisi merceologica corredata da verbale di campionamento, documentazione fotografica, accertamento dell'assenza di sostanze pericolose.

- 20) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da schede tecniche e/o informative, ai sensi del precedente punto. Tali schede dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti. Il rifiuto avente CER 150203 dovrà essere accompagnato da analisi chimiche.
- 21) I prodotti ottenuti devono essere costituiti esclusivamente da contenitori in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostro nelle forme usualmente commercializzate, etichettati in conformità al DM 28.01.92 (provenienti dall'attività R5).
- 22) I rifiuti in uscita dovranno essere caratterizzati con le seguenti modalità:
  - per i rifiuti costituiti da componenti RAEE, la classificazione si può basare sulla natura merceologica del componente stesso, purché rimosso da operatore adeguatamente formato, provvedendo a separare componenti "dubbi" da valutare a parte;
  - per i rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, soggetti unicamente alle operazioni R13 e R12 "solo accorpamento" il codice CER e la classificazione non variano tra ingresso e uscita e non sono necessari ulteriori accertamenti;
  - per i rifiuti prodotti dall'impianto, con l'esclusione di quelli provenienti dalle mere operazioni di disimballaggio, la classificazione si può basare sulla scheda di caratterizzazione e analisi annuale.
  - i rifiuti aventi CER 191207 e 191212 dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione chiuso e di dimensione massima definita dalla capacità delle aree di stoccaggio preposte.
- 23) Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
- 24) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 25) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 26) Deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica dei rifiuti, come previsto dal D.Lgs. 49/2014.
- 27) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 28) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 201 comma 4 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- 29) I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
- 30) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 31) Dovrà essere comunicata, via PEC, **entro 48** ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 32) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro

segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: “rifiuto non conforme” e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

- 33) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 34) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

#### **Prescrizioni relative allo stoccaggio**

- 35) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente punto.
- 36) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 37) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 38) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 39) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 40) I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 41) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 42) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 43) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 44) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 45) L'area esterna all'insediamento produttivo, destinata al transito degli automezzi non potrà essere utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti.

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- 46) La Società RE.TE. S.r.l. è autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera provenienti dal camino n. 1.



- 47) Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I. diminuite del 30%. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n°)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
1	Cabina aspira toner	Polveri	5

- a) la Ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti al camino n° 1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui alla lettera c), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 7 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- b) le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento del punto di emissione n° 1 dovranno essere registrate nei quaderni di manutenzione di cui all'art. 33;
- c) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06;
- d) Il camino autorizzato dovrà essere dotato di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- e) Gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo D.Lgs.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 48) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 49) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 50) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 51) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 52) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 53) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 54) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 55) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei

requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.

- 56) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 57) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.
- 58) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di MUSILE DI PIAVE (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 59) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 60) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 61) L'autorizzazione all'esercizio prot. 54789 del 17.06.2016 è revocata e sostituita dal presente provvedimento.
- 62) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 63) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 64) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta RE.TE. S.r.l., al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di MUSILE DI PIAVE (VE), all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

atto firmato digitalmente